



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 369/14/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI PADOVA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 luglio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett.b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, il nuovo *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 176/14/CONS;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art.1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 6 giugno 2014, con la quale il Sig. Roberto Marcato, candidato alla carica di consigliere alle elezioni del Comune di Padova, segnalava la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Padova. In particolare, il segnalante asseriva essere stata posta in essere attività di comunicazione istituzionale in periodo di ballottaggio, utilizzando la carta intestata del Gabinetto del Sindaco;

VISTA la nota dell’11 giugno 2014 (prot. n. 30798) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, unitamente alla documentazione istruttoria, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Padova per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione all’attività di comunicazione riguardante un incontro svoltosi in periodo di ballottaggio utilizzando la carta intestata del Gabinetto del Sindaco;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 6 giugno 2014, con cui il Vice Sindaco Reggente del Comune di Padova ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la comunicazione contestata attiene ad attività amministrativa di competenza del Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni esterne, riferibile al Servizio dell’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione, realizzata nell’ambito dell’affidamento alla cooperativa sociale “Servire” della gestione dei servizi di mediazione sociale nel territorio del Comune di Padova;
- l’incontro del 3 giugno concludeva un percorso di interventi finalizzati alla soluzione di un conflitto abitativo in contesto condominiale multiculturale e multigenerazionale con coinvolgimento esclusivo dei diretti interessati nel numero di 12 persone abitanti nel condominio stesso;
- la comunicazione, rivolta solo agli abitanti coinvolti nel conflitto, non è prodotta su carta intestata del Sindaco di Padova, ma del Servizio di Mediazione abitativa,

Settore Comunale competente per il servizio stesso, e della cooperativa aggiudicataria del medesimo, e dunque impersonale e indispensabile all'assolvimento dell'attività contrattuale;

VISTA la proposta formulata dal competente Comitato;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la campagna elettorale per le elezioni europee ha avuto inizio in data 19 marzo 2014 con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del DPR 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali e che, a norma dell'art.9 della legge n. 28/00, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO in particolare che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RITENUTO che la promozione dell'incontro finalizzato alla mediazione abitativa ristretta agli abitanti degli immobili coinvolti non è riconducibile al novero delle attività di comunicazione poste in essere dall'amministrazione comunale, come declinate dalla citata legge n. 150/2000, ma costituisce adempimento indifferibile di un obbligo contrattuale da parte della cooperativa aggiudicataria del servizio;

RITENUTO, inoltre, che l'utilizzo dello stemma dell'ente si debba considerare funzionale all'assolvimento dell'obbligo contrattuale da parte della cooperativa aggiudicataria del servizio e ne accrediti l'attività svolta nell'interesse del Comune;

RITENUTO, quindi, per le ragioni esposte, che la fattispecie oggetto di segnalazione, consistente nella promozione di un incontro finalizzato alla conclusione di una mediazione abitativa da parte della cooperativa aggiudicataria del servizio nei confronti dei soli soggetti interessati residenti nell'immobile indicato nella comunicazione, non integri la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Padova ed è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani